

Prot.n°: AIO/AIONAZ/SEN/001/2012/PDL/lcv

OGGETTO: modifiche al percorso formativo del datore di lavoro che intende svolgere il compito di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai sensi dell'Art. 34 comma 2-3 del D.Lgs. 81/08.

Nella seduta del 21-12-11 la Conferenza Stato Regioni ha emanato le nuove regole per l'espletamento del percorso formativo e aggiornamento per il datore di lavoro che vuole assumere l'incarico di RSPP nella propria azienda. Si è quindi giunti alla conclusione dell'iter decisionale previsto dall'Art. 34 comma 2 del D.lgs. 81/08, già in questo articolo era prevista che la formazione dovesse essere come minimo di 16 ore fino ad un massimo di 48 ore a seconda della categoria di rischi dell'attività lavorativa.

In base alla classificazione ATECO (2002-2007) la macro categoria Sanità è stata inserita nelle attività lavorative ad ALTO RISCHIO.

Questa collocazione porta alla logica conseguenza che i percorsi formativi fino ad ora svolti non siano più sufficienti sia per i contenuti che per la durata degli stessi.

I contenuti saranno divisi in quattro moduli: Modulo normativo, Modulo gestionale (gestione e organizzazione della sicurezza), Modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi), Modulo relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori). La durata del percorso formativo sarà di 48 ore.

Nell'Accordo è previsto anche un aggiornamento periodico di 14 ore a cadenza quinquennale (entro il 2017) per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'Art. 3 del DM 16-01-97.

Per gli esonerati ai sensi dell'Art. 95 della 626 l'aggiornamento deve essere fatto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (entro il 2014) e dovranno partecipare ad un corso della durata di 48 ore.

Per chi inizia una nuova attività e intende svolgere il compito di RSPP deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall'inizio della propria attività.

*Pierluigi Martini*

L'AIO ha avviato un percorso per richiedere un aggiornamento della classificazione ATECO al Ministero del Lavoro per portare la attività dello studio Odontoiatrico da ALTO a BASSO rischio.

Riteniamo che in base alle segnalazioni di infortuni (quasi nulla) dei dipendenti degli studi odontoiatrici negli ultimi 5 anni si debba rivedere la nostra posizione. Questo è un dato oggettivo che in maniera incontrovertibile ci deve far scalare nella classifica di rischio, anche perché la categoria degli odontoiatri si distingue per l'aggiornamento e i sistemi di prevenzione degli infortuni con ingenti investimenti a totale carico dei professionisti datori di lavoro.

*Pierluigi Delogu*